

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 10 maggio 2024 con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 maggio 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2024 al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantaquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A02454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2024.

Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, annualità (2020 - 2021 - 2022).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, che al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo



25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

Visto il comma 24, primo periodo, del suddetto art. 103, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del medesimo art. 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 24, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 4 dell'8 febbraio 2023 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 68 del 21 marzo 2023) recante «Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale 2022» con cui è vincolata in favore delle regioni e delle province autonome la somma di euro 340.000.000,00 per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 (art. 103, comma 24, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana partecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore;

Considerato che non risulta concluso il procedimento istruttorio connesso alla lavorazione di tutte le istanze di regolarizzazione pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze pervenute in determinate aree territoriali;

Visto l'art. 1 del decreto del 16 giugno 2022 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000,00 del maggior finanziamen-

to del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, nonché al riparto dell'importo di euro 134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 340.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato;

Visto l'art. 1 del decreto del 21 dicembre 2023 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 63.748.334,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 102.986.000,00 per l'anno 2020, nonché al riparto dell'importo di euro 127.497.000,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 205.972.000,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020;

Considerato che per il riparto delle risorse residue, il comma 3 dell'art. 1 del decreto del 21 dicembre 2023 rimanda ad un successivo provvedimento da adottare in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute;

Considerata la distribuzione per regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, alla data del 30 novembre 2023, come comunicata dal Ministero dell'interno;


Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 febbraio 2024 (rep. 28/CSR del 22 febbraio 2024) e dato atto del parere favorevole in tale sede espresso;

Decreta:

Art. 1.

1. Il riparto dell'importo di euro 25.928.250,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma residua di euro 39.237.666,00 per l'anno 2020, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 novembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, è indicato nella colonna A della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.

2. Il riparto dell'importo di euro 51.856.280,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma residua di euro 78.475.000,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 novembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, è indicato nella colonna B della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.



3. Il riparto dell'importo di euro 224.672.000,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma di euro 340.000.000,00 per l'anno 2022, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 novembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020, è indicato nella colonna C della Tabella 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.

4. Al riparto delle risorse residue si provvederà con successivo provvedimento in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.

5. Ai fini del trasferimento delle risorse da parte dello Stato alle regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 12 marzo 2024

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1153

Tabella 1 – Ripartizione delle risorse previste dall'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - Procedura emersione residui 2020- 2021 e 2022.

Regioni	Istanze pervenute e TOTALI	Permessi Soggiorno TOTALI Richiesti	% permessi su totale	A 2020	B 2021	C 2022
ABRUZZO	2.247	1.407	1,0%	265.600,66	531.199,07	2.301.467,78
BASILICATA	1.302	1.111	0,8%	209.724,47	419.447,17	1.817.292,61
CALABRIA	5.354	3.960	2,9%	747.532,77	1.495.059,22	6.477.478,61
CAMPANIA	33.130	17.692	12,9%	3.339.734,80	6.679.441,34	28.939.280,71
EMILIA ROMAGNA	20.228	14.672	10,7%	2.769.646,67	5.539.269,91	23.999.385,41
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.804	1.386	1,0%	261.636,47	523.270,73	2.267.117,51
LAZIO	22.451	10.711	7,8%	2.021.925,13	4.043.833,15	17.520.271,07
LIGURIA	4.807	3.734	2,7%	704.870,55	1.409.735,13	6.107.804,33
LOMBARDIA	48.959	31.170	22,7%	5.883.989,01	11.767.928,24	50.985.608,18
MARCHE	3.747	3.030	2,2%	571.975,83	1.143.946,83	4.956.252,58
MOLISE	381	247	0,2%	46.626,41	93.252,43	404.024,55
PIEMONTE	10.752	7.430	5,4%	1.402.567,80	2.805.123,74	12.153.451,03
PUGLIA	11.084	8.749	6,4%	1.651.556,62	3.303.099,27	14.310.974,85
SARDEGNA	1.219	958	0,7%	180.842,52	361.683,52	1.567.026,39
SICILIA	7.580	5.990	4,4%	1.130.737,70	2.261.465,84	9.798.004,27
TOSCANA	13.097	9.852	7,2%	1.859.770,93	3.719.526,12	16.115.181,64
TRENTINO ALTO ADIGE	2.210	1.815	1,3%	342.619,19	685.235,48	2.968.844,36
UMBRIA	2.060	1.462	1,1%	275.983,06	551.963,78	2.391.432,76
VALLE D'AOSTA	117	93	0,1%	17.555,69	35.111,24	152.122,60
VENETO	15.341	11.884	8,7%	2.243.353,40	4.486.687,82	19.438.978,75
TOTALE NAZIONALE*	207.870	137.353	100%	25.928.250,00	51.856.280,00	224.672.000,00

* Si specifica che gli importi riportati sono valori arrotondati.

